

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 227

a iniziativa del Consigliere Leonardi

presentata in data 9 agosto 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2013, N. 43
“MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 43/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 43 (Modalità di esercizio delle medicine complementari) dopo le parole: “della fitoterapia” sono inserite le seguenti: “, dell'osteopatia” e dopo le parole: “e dei farmacisti” sono aggiunte le seguenti: “nonché degli osteopati”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 43/2013 dopo le parole: “e dei farmacisti” sono inserite le seguenti: “nonché degli osteopati”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 43/2013 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel caso della disciplina di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 2, in deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono riconosciuti come osteopati anche i terapisti della riabilitazione, in possesso di adeguata formazione in osteopatia, certificata e validata dalla Commissione di cui all'articolo 5 e secondo quanto stabilito all'articolo 6 della presente legge.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 43/2013)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 43/2013 è aggiunta la seguente: “e bis) osteopatia.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 43/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 43/2013 dopo le parole: “e dei farmacisti” sono inserite le seguenti: “nonché degli osteopati”.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 43/2013 dopo le parole: “ed i farmacisti” sono inserite le seguenti: “nonché gli osteopati”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 43/2013)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 43/2013 dopo le parole: “un medico fitoterapeuta,” sono inserite le seguenti: “un medico osteopata,”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 43/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 43/2013 dopo le parole: “di corsi formativi” sono inserite le seguenti: “nonché di attuazione di progetti da svolgersi presso le strutture sanitarie dell'Azienda sanitaria unica regionale di cui all'articolo 6 bis”.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 43/2013)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 43/2013 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Collaborazioni con strutture ospedaliere del Servizio sanitario regionale)

1. La Regione, al fine del miglioramento della salute e della qualità della vita dei soggetti ospedalizzati sostiene o promuove progetti che permettono l'erogazione di attività e cure che migliorano il benessere dei medesimi pazienti.”.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.